



**TRIBUNALE DI ASTI**

Sezione civile

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.10.2016,  
il Ge dott.ssa Marta Caineri

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**EX ARTT. 615 CO. 2 - 617 CO. CPC**

Nel procedimento di opposizione all'esecuzione instaurato da:

**EXERGIA SPA**, rappresentata e difesa dagli avv. GIANLEONARDO  
OCCHIONERO, PAOLO CENTORE e MASSIMILIANO RATTI

PARTE OPPONENTE

contro

**EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA**

PARTE OPPOSTA

\*\*\*

**Premesso** che con ricorso depositato in data 28.09.2016 Exergia spa proponeva opposizione avverso l'esecuzione intrapresa a suo danno da Equitalia Servizi di Riscossione spa attraverso atto di pignoramento presso terzi notificato il 27.09.2016 con il quale erano stati vincolati crediti vantati nei confronti della Cassa di Risparmio di Asti per un valore pari ad euro 60.937.178,99;

**Rilevato** che l'opponente rappresentava:

- a) di essere assoggettata alla procedura di concordato preventivo a seguito di domanda iscritta presso il registro delle imprese in data 22.03.2013 ed omologata con decreto del 24.06.2014, decreto impugnato dapprima in Corte d'appello e quindi in Cassazione, con giudizio attualmente pendente;
- b) che il 20.06.2016 le erano stati notificati da parte di Equitalia atti di pignoramento presso terzi in forza dell'avviso di mora n. 097201690312680069000;
- c) che l'efficacia di detta intimazione di pagamento era stata sospesa con provvedimento del Tribunale di Roma del 29.07.2016;

**Rilevato** altresì che Exergia chiedeva sospendersi l'esecuzione, in quanto:

- a) il pignoramento del 27.09.2016 era fondato sul medesimo avviso di mora n. 097201690312680069000 la cui efficacia era già stata sospesa dal Tribunale di Roma;
- b) le pretese creditorie di Equitalia, originate da fatti anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato presso il registro delle imprese, erano state azionate in via esecutiva in violazione del disposto di cui agli artt. 168 co. 1 - 184 co. 1 lf;

**Premesso** che con decreto depositato il 30.09.2016 la procedura esecutiva veniva sospesa *inaudita altera parte*;



**Rilevato** che Equitalia, cui il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza venivano tempestivamente e regolarmente notificati, non si costituiva in giudizio, ma con atto del 4.10.2016 riduceva l'importo dei crediti pignorati ad euro 73.837,05 (cfr. produzione documentale del 13.10.2016);

**Ricordato** preliminarmente che per le esecuzioni esattoriali di crediti tributari l'art. 57 dpr 602/73 non ammette le opposizioni di cui all'art. 615 cpc, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, né quelle ex art. 617 cpc relative a regolarità formale e notificazione del titolo esecutivo;

**Ritenuta** l'ammissibilità dell'opposizione proposta, da qualificarsi in parte come opposizione all'esecuzione volta a contestare la pignorabilità dei beni ed in parte come opposizione agli atti esecutivi tesa a far valere l'illegittimità del pignoramento notificato a fronte di un avviso di pagamento la cui efficacia era stata sospesa;

**Ritenuto** infatti che, da un lato, la contestazione della procedibilità di un'esecuzione forzata intrapresa a danno di soggetto ammesso a procedura concorsuale concerna per l'appunto il profilo della pignorabilità dei beni dell'esecutato, *sub specie* di suscettibilità degli stessi ad essere assoggettati ad esecuzione forzata individuale (così Cass. 20294/11: *“l'opposizione dispiegata dagli organi della procedura concorsuale ha ad oggetto la pignorabilità di detti crediti, latamente intesa come suscettibilità di questi di essere assoggettati ad esecuzione forzata individuale ed in quanto tale è certamente ammissibile anche ai sensi del richiamato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 (...) in caso di ordine di pagamento diretto al terzo debitore, intimato per credito tributario dall'esattore ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72 bis, e suoc. mod., il debitore in liquidazione coatta amministrativa può far valere, con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, il divieto di azioni esecutive individuali in pendenza della procedura concorsuale.”*);

**Ritenuto**, dall'altro, che *“In materia di riscossione coattiva di crediti tributari, l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 57, primo comma, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dipende dall'atto impugnato e non dal vizio dedotto, sicché, mentre il contribuente non può impugnare dinanzi al giudice ordinario la cartella di pagamento o l'avviso di mora, la cui cognizione è riservata al giudice tributario, può proporre opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso il pignoramento, oltre che per vizi suoi propri, anche per far valere la nullità derivata, conseguente all'omessa notificazione degli atti presupposti e, cioè, della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere”* (Cass. 9246/15);

**Osservato**, quanto al primo dei suindicati profili, che, a norma dell'art. 168 lf, dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo non diviene definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;

**Rilevato** che il decreto di omologa del concordato di Exergia è tutt'ora *sub iudice*, essendo stato impugnato avanti la Cassazione con giudizio allo stato pendente (docc. 9 – 10);



**Ritenuto** che dalla documentazione versata in atti dall'opponente (cfr. docc. depositati all'udienza del 18.10.2016; processo verbale di constatazione, doc. 13; avvisi di pagamento ed atto di contestazione, docc. 14 – 16) risulterebbe, quanto meno ad una cognizione sommaria ed allo stato degli atti quale è quella propria della presente fase di sospensiva e riservando ogni più approfondita valutazione al merito, l'antiorità del credito azionato da Equitalia rispetto all'iscrizione della domanda di ammissione al concordato preventivo da parte dell'odierna esecutata nel registro delle imprese (in data 4.04.2013, doc. 6), anche con riguardo alle residue cartelle per le quali, come da dichiarazione di Exergia resa all'udienza, sarebbe stato mantenuto il pignoramento da parte di Equitalia;

**Precisato** che non può considerarsi sorta successivamente all'apertura della procedura concorsuale, ed essere quindi coattivamente eseguita sul patrimonio del debitore a mezzo di esecuzione individuale, una ragione di credito che trovi il proprio fondamento in un fatto costitutivo verificatosi in epoca anteriore, seppur accertata in epoca successiva (Cass. 24427/08, 17637/07, 578/07);

**Richiamato** al proposito il risalente ma autorevole e del tutto condivisibile insegnamento della Cassazione a Sez. Un. 9201/90, secondo cui *“I crediti dell'esattore, per imposte i cui presupposti si siano verificati prima dell'apertura del concordato preventivo, (con o senza cessione dei beni), sono crediti anteriori al concordato stesso, ai sensi degli artt. 168 e 184 della legge fallimentare, ancorché non siano stati (in tutto od in parte) accertati od iscritti a ruolo. Detti crediti, pertanto, debbono essere fatti valere nell'ambito concorsuale, considerando che l'esattore, pure se munito di titolo esecutivo, soggiace (in quella procedura) al divieto delle azioni esecutive individuali (ai sensi degli artt. 188 secondo comma e 168 di detta legge, non operando la deroga prevista dall'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per il diverso caso del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa).”*;

**Considerato** che Equitalia, non costituendosi in giudizio, non ha introdotto nuovi elementi atti a sconfiggere le prospettazioni dell'opponente e da indurre quindi il Giudice a modificare, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, quanto in prima battuta statuito *inaudita altera parte*;

**Rilevato**, quanto al secondo profilo oggetto di doglianza, che il Tribunale di Roma con provvedimento del 29.07.2016 (doc. 5) ha sospeso l'efficacia dell'intimazione di pagamento 27.05.2016, intimazione che faceva seguito a due delle cartelle azionate con il pignoramento del 6.09.2016, il credito di una delle quali (la 09720150119736265000) risulterebbe, come da allegazioni dell'opponente, tutt'ora oggetto di pignoramento;

**Ritenuto** in definitiva che debba essere confermato il decreto emesso *inaudita altera parte*, risultando allo stato il presumibile accoglimento delle ragioni dell'opponente in sede di merito;

**Considerato**, quanto al profilo del *periculum*, che, nonostante nelle more del presente procedimento l'importo pignorato sia stato notevolmente ridotto, Exergia si troverebbe in ogni caso a subire un grave ed irreparabile danno in caso di illegittima esecuzione, nocimento che non sarebbe ristorabile attraverso il mero risarcimento del danno previsto dall'art. 59 dpr 602/73, in quanto, essendo la stessa ammessa al concordato con



continuità aziendale, la mancata disponibilità di liquidità potrebbe cagionarle l'impossibilità ad adempiere al programma concorsuale di soddisfazione dei creditori;

**Osservato** che deve essere concesso il termine per l'instaurazione del giudizio di merito;

**Considerato** che le spese del procedimento, liquidate in dispositivo sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/14, tenuto conto della natura sostanzialmente cautelare della presente fase, dell'attività processuale effettivamente svolta e del valore del credito per cui attualmente si procede – dovendosi intendere l'intervenuta riduzione del pignoramento come una rinuncia ad eseguire coattivamente parte del credito *ab origine* azionato –, seguono la soccombenza;

**Letti** gli artt. 615 – 618 cpc / artt. 57 – 60 dpr 602/73;

### **PQM**

conferma il decreto emesso *inaudita altera parte* il 29 – 30.09.2016 e, per l'effetto, concede la richiesta sospensiva;

concede termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 *bis* cpc o altri se previsti, ridotti della metà;

pone a carico di Equitalia Servizi di Riscossione spa le spese del presente procedimento, che liquida in euro 5.262,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Asti, 4 novembre 2016

Il Ge  
dott.ssa Marta Caineri

